

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N.1111

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "B" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

20/05/23	1/A	VERSILIA C5	GIRONE: AD MSG RIETI	2 - 2
20/05/23	1/A	GENZANO C5	GIRONE: AE DOMUS CHIA CALCIO A 5	4 - 7
20/05/23	1/A	MAMA FUTSAL SAN MARZANO	GIRONE: AG FERRANDINA 17890	10 - 0
20/05/23	1/A	FUTSAL MAZARA 2020	GIRONE: AH SOVERATO FUTSAL	4 - 3
20/05/23	3/A	ENERGY SAVING FUTSAL	GIRONE: TA CITTA GIARDINO MARASSI	14 - 4
20/05/23	2/A	PINETA	GIRONE: TB ANTENORE SPORT PADOVA	1 - 3
20/05/23	3/A	LISCIANI TERAMO	GIRONE: TF TORREMAGGIORE C5	0 - 6(*)

(*)vedi delibera G.S.

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 22/05/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "B" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

GARE DEL 20/05/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/ 5/2023 LISCIANI TERAMO - TORREMAGGIORE C5

Il Giudice sportivo,

esaminato il ricorso proposto dalla TORREMAGGIORE C5 avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

- la gara in oggetto non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco in quanto l'arbitro constatava che le condizioni della pavimentazione non erano idonee allo svolgimento della gara a causa di alcune asperità dovute a infiltrazioni d'acqua (avvallamenti e cunette, alcune anche di dimensioni importanti, situate in più punti del campo).

- nel referto l'arbitro ha riferito che i dirigenti della società ospitante avevano provato a trovare una soluzione possibile per ripristinare le condizioni normali di gioco, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili, ed una volta decorsi i tempi previsti dal regolamento, il direttore di gara decideva di rimandare le squadre indietro.

- col ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la responsabilità della Società Lisciani Teramo per la mancata disputa dell'incontro con la conseguente punizione sportiva della perdita dell'incontro.

Il ricorso è irricevibile in quanto irrituale e tardivo, tenuto conto che in forza di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 148/AA, in tema di abbreviazione dei termini e modalità procedurali particolari dinanzi agli organi di giustizia sportiva per la stagione 2022-2023 relativi, è stato stabilito che:

"per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;

- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie"

Nel caso in esame la Società ricorrente non ha rispettato le norme procedurali previste provvedendo al deposito del preannuncio di ricorso a mezzo p.e.c. anziché mediante consegna scritta all'arbitro, nonché tardivamente alle ore 22:56 del giorno stesso anziché entro 30 minuti dal termine della gara.

Nel merito, rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l'esistenza di avvallamenti e cunette, alcune anche di dimensioni importanti, e in diversi punti del rettangolo di giuoco, tali da impedire, a giudizio insindacabile del direttore di gara, il regolare svolgimento della gara;

- considerato che nel Com. Uff. n. 895, Stagione Sportiva 2022/2023, all'art. ART. 5. OBBLIGATORIETA' CAMPO AL COPERTO, la Divisione Calcio a 5 ha espressamente previsto che *"È disposta l'obbligatorietà di disputare la Fase degli spareggi per la promozione al Campionato di Serie B stagione sportiva 2022/2023 in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime*

di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31 del Regolamento della LND. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici, di terra battuta o di cemento. Gli Spareggi tra le seconde classificate dei Campionati Regionali Maschili devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti: larghezza mt 16 lunghezza mt 30"

- appurato che nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell'arbitro, che i problemi del terreno di gioco presenti prima dell'inizio della gara, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l'incolumità e l'integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a non far disputare l'incontro per impraticabilità del terreno di gioco.

Se ne deve concludere, ai fini della decisione del presente giudizio, che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente.

P.Q.M.

Decide di respingere il ricorso della Torremaggiore C5 in quanto inammissibile;

Visto l'art.10 comma 1 del C.G.S. e tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ritiene la Società LISCIANI TERAMO responsabile oggettivamente della mancata disputa dell'incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.

Di addebitare la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 CITTA GIARDINO MARASSI

Perché proprio sostenitore in campo avverso per tutta la durata del secondo tempo rivolgeva reiterate frasi minacciose e offensive nei confronti dell'arbitro N° 2, che reiterava anche dopo il termine dell'incontro all'uscita dall'impianto di gioco. Per ripetuti lanci di sputi da parte di propri sostenitori in campo avverso per gran parte del secondo tempo nei confronti dell'arbitro n.2 il quale veniva attinto numerose volte alla testa, al collo e alle spalle.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 5/2023

POMILIA GIOVANNI (FUTSAL MAZARA 2020)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ROGGIO LUCA (VERSILIA C5)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

I AMMONIZIONE

BIAGINI MARCO

(MSG RIETI)

A CARICO DI ALLENATORI

I AMMONIZIONE

GEANESI ALESSANDRO

(CITTA GIARDINO MARASSI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

RICCI FRANCESCO EDOAR

(CITTA GIARDINO MARASSI)

Espulso per aver protestato nei confronti dell'arbitro profferendo frase blasfema alla notifica del provvedimento teneva un comportamento offensivo nei confronti dello stesso.

SQUALIFICA PER UNA GARA

RAFFO ANDREA

(CITTA GIARDINO MARASSI)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

ALVES FELIPE

(FUTSAL MAZARA 2020)

Per reiterate scorrettezze.

BUCCI FRANCESCO

(MSG RIETI)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

RAFFO ANDREA

(CITTA GIARDINO MARASSI)

RICCI FRANCESCO EDOAR

(CITTA GIARDINO MARASSI)

I AMMONIZIONE

PAPI DIEGO

(ANTENORE SPORT PADOVA)

RIZZI JACOPO

(ANTENORE SPORT PADOVA)

CHESSA TOMMASO

(CITTA GIARDINO MARASSI)

LAHRACH NOUR EDDINE

(DOMUS CHIA CALCIO A 5)

PIREDDU ANDREA

(DOMUS CHIA CALCIO A 5)

DOPICO UROZ JESUS VICENTE

(FUTSAL MAZARA 2020)



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



FIGUCCIO ALESSANDRO SALV	(FUTSAL MAZARA 2020)
ARBOTTO VALERIO	(GENZANO C5)
KACI BESMIR	(GENZANO C5)
PATRIARCA LEONARDO	(GENZANO C5)
FERRAIOLI FRANCESCO LUIGI	(MAMA FUTSAL SAN MARZANO)
FIGORILLI FABIO	(MSG RIETI)
HADDOUCHI EL FOUNT MOHAMED	(MSG RIETI)
CANDIOLI DANILO	(PINETA)
GUARDA LUCA	(PINETA)
IORIS ANDREA	(PINETA)
PIZZARDI ANGELO	(PINETA)
TAIT LUCA	(PINETA)
MENDES RIBEIRO COS LEONARDO	(SOVERATO FUTSAL)
SANTAGUIDA FEDERICO	(SOVERATO FUTSAL)
AGOSTINI SIMONE	(VERSILIA C5)
BONELLI ANDREA	(VERSILIA C5)
GUADAGNUCCI LEONARDO	(VERSILIA C5)
TINTORI GIORGIO	(VERSILIA C5)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(**Avv. Massimiliano De Renzis**)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro 10 Giugno 2023** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **Monte dei Paschi di Siena - agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30 Roma - IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 22/05/2023

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini